



## COME AGGIUNGERE SOFFERENZA AD UNA INGIUSTIZIA

*Provate ad immaginare, cari amici lettori, ed in questo caso mi rivolgo a voi che non siete coinvolti nell'affare delle transazioni, oppure lo avete fortunatamente risolto (parlare di fortuna in questo caso è un bel paradosso!!!) cosa possa essere passato per la testa a chi si è visto ancora una volta defraudato di un riconoscimento che avrebbe in qualche modo lenito le sofferenze e le frustrazioni patite in tutti questi anni dagli emofilici e dai talassemici infettati negli anni '80 dalle trasfusioni e dagli emoderivati. E non parlo soltanto di coloro che ancora sono in vita, ma delle tante famiglie che si sono viste morire un loro caro.*

*Ma la beffa, puntualmente rimarcata nel servizio a fianco dal nostro legale avvocato Marco Calandrino, ancora una volta viene dal vergognoso voltafaccia dei responsabili del Ministero della Salute che in data 2 febbraio scorso, avevano pomposamente ventilato la possibilità, meglio ancora, la volontà di giustizia, con il famoso (ormai dimenticato) "decreto salva esclusi".*

*Vi invito a leggere attentamente quanto scrive Marco Calandrino quando fa riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera A, del Decreto 28 aprile 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sulla "stipula delle transazioni", perché è proprio in questo che lui riscontra e che chiama (bontà sua) "discrasia", anche se poi parla anche di "iniquità".*

*Rivedo i volti dei responsabili dei ministeri quando dialogano con noi e mi rendo conto che si portano una maschera che poi, lontano da noi si tolgono e mostrano il loro vero volto. Delle vostre sofferenze non gli e ne frega niente.*

*A mio parere, e posso permettermele, perché in tutti questi anni ho "graffiato" i vetri dei ministeri, tanto da consumarmi le unghie, questa è inequivocabilmente una "vergogna" tutta italiana.*

*Avrete soprattutto voi coinvolti, ancora la forza di combattere? Noi certamente saremo al vostro fianco.*

**Il Direttore**

## PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE

# IL DECRETO SUI MODULI TRANSATTIVI

Il 13 luglio 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto 4 maggio 2012 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze: lo trovate in formato pdf sui siti di Hemoex e di FedEmo.

Decreto comunemente definito "decreto moduli" oppure "decreto sui moduli transattivi".

Il testo presenta alcune disposizioni poco chiare e/o variamente interpretabili.

Però, a mio parere, l'art. 5 lascia purtroppo pochi margini: i moduli transattivi non si applicano ai soggetti "prescritti" (ed è spiegato al comma 1, lettere a, b e c come si intende la prescrizione) e ai contagiati ante - 1978.

Poi c'è il tema degli importi fortemente differenziati fra le varie categorie.

Giudico l'art. 5 "devastante", in quanto introduce una rigida applicazione del principio di prescrizione (senza tener conto dei giudizi in corso, dove l'eccezione potrebbe non essere stata avanzata dal Ministero della Salute, senza tener conto di eventuali sentenze positive, senza tener conto di lettere interruttrive della prescrizione, senza tener conto dell'analogia e coerenza con la transazione del 2003 e, per emofilici e talassemici, dei criteri della precedente transazione, etc. etc.), e in quanto introduce una "barriera" (fuori i contagiati ante-1978) che è in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Sperando di sbagliarmi, e per non lasciare nulla di intentato, il 2 agosto 2012 ho inviato una pec (messaggio di posta elettronica certificata) al Ministero della Salute per chiedere alcuni chiarimenti.

### In particolare domandavo:

*"In relazione all'art. 5, comma 1, del decreto di cui all'oggetto si chiede se si intende applicare la prescrizione del diritto solo a quei soggetti ai quali la prescrizione sia stata accertata con sentenza da un giudice oppure a prescindere da ciò, e quindi*

*con una valutazione "unilaterale" del Ministero della Salute.*

*Inoltre, poichè l'art. 1, comma 1, lettera a, del Decreto 28 aprile 2009 n. 132 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prevedeva che "per la stipula delle transazioni [...] con i soggetti talassemici ed i soggetti emofilici si adottano i medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi già fissati per i soggetti emofilici dall'articolo, comma 1 del decreto del Ministro della Salute 3 novembre 2003" (e allora non furono considerate nè prescrizione del diritto, nè epoca del contagio), si chiede se l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto in oggetto si applichi anche ai soggetti emofilici e talassemici oppure no.*

*Inoltre il decreto in oggetto, contrariamente a quanto affermato nel preambolo dello stesso decreto dove si afferma che si terrà conto "dei principali orientamenti giurisprudenziali, consolidatisi nella materia in esame", prevede un criterio di esclusione dall'iter transattivo assolutamente errato: all'art. 5, punto 2, si stabilisce che "i moduli transattivi si applicano ai soggetti che abbiano presentato istanze per le quali risulti un evento trasfusionale [...] non anteriore al 24 luglio 1978, data di emanazione della circolare ministeriale n. 68 che rende obbligatoria la ricerca dell'antigene dell'epatite B nel sangue e negli emoderivati".*

*La discrasia tra quanto affermato circa la volontà di seguire gli orientamenti giurisprudenziali e tale preclusione, infatti, si sostanzia nel fatto che la dominante giurisprudenza italiana (ex plurimis, si veda la sentenza 29 agosto 2011, n. 17685 della Corte di Cassazione) è univoca nel ritenere che il Ministero della Salute è responsabile dagli anni '60/'70, quindi ben prima della data del 24 luglio 1978.*

*Se anche non si volesse seguire l'orientamento dominante dell'organo supremo della giustizia italiana, prendere quale limite temporale della responsabilità del Ministero della Salute la data del 24 luglio*



1978 è assolutamente errato e iniquo.

*Infatti, è vero che "la ricerca dell'antigene dell'epatite B nel sangue e negli emoderivati" è stata resa obbligatoria in Italia con la pubblicazione della circolare ministeriale n. 68 del 24 luglio 1978, ma è altrettanto vero che l'antigene dell'Epatite B è stato scoperto da Blumberg nell'anno 1967 (Blumberg BS, Gerstley BJ, Hungerford DA, London WT, Sutnick AI. A serum antigen (Australia antigen) in Down's syndrome, leukemia, and hepatitis. In Ann Intern Med. 1967 May; 66 (5): 924-931).*

*Pertanto si chiede se il Ministero della Salute intenda rimediare a tale evidente errore in autotutela (per evitare il contenzioso che ne conseguirebbe) oppure no.*

*Si chiede cortesemente risposta entro 30 giorni da oggi".*

Ad oggi 5 settembre 2012 nessuna risposta mi è giunta; nessuna risposta neppure alla richiesta collettiva inviata da una ventina di avvocati di tutta Italia a cui avevo aderito. Nel frattempo, però, sul sito del Ministero della Salute era comparso, il 9 agosto scorso, un avviso che vi riporto integralmente:

*"9 agosto 2012 - L'operazione finalizzata alla stipula delle transazioni previste dalle leggi 222/07 e 244/07 è in via di conclusione. Infatti, a seguito della emanazione del DM 4 maggio 2012, l'Amministrazione sta procedendo all'esame delle singole istanze pervenute entro il termine del 19 gennaio 2010, ai fini dell'ammissione alla stipula degli atti transattivi o, in alternativa, del non accoglimento della domanda di adesione.*

*In caso di ammissione alla stipula, i legali di parte saranno convocati per iscritto per la firma dell'atto transattivo, con l'indicazione del luogo e del giorno in cui presentarsi e gli verrà inviato lo schema dell'atto, redatto ai sensi del citato decreto, per prenderne visione.*

*Per poter procedere alla stipula, i legali dovranno dotarsi di procure speciali rilasciate dai transigenti per sottoscrivere l'atto in proprio nome e conto.*

*In caso di non accoglimento della domanda di adesione alle transazioni, l'Amministrazione chiederà al legale di parte di controdedurre alle motivazioni rese note nella lettera di preavviso, entro un termine espressamente indicato.*

*In caso di trasmissione di controdeduzioni, si provvederà ad esaminarle e a dare conto delle ragioni dell'Amministrazione nel provvedimento finale.*

## ED ORA QUALE STRATEGIA?

# PROBLEMATICHE, DUBBI, PREOCCUPAZIONI

*Per la corrispondenza inerente alla procedura transattiva, l'Amministrazione si avvarrà in via privilegiata della posta elettronica certificata, pertanto, i legali di parte sono invitati a comunicare o confermare l'indirizzo di posta elettronica certificata a: transazioni.ridab@sanita.it".*

Dal tenore di tale avviso mi par di capire che il Ministero intenda dare un'accelerata all'iter transattivo, cosa di per sè positiva, ma il timore è che alle transazioni siano ammessi un numero esiguo di danneggiati: ciò sarebbe contrario, prima di tutto, alla ratio delle leggi istitutive dell'iter transattivo, che era quella di definire gran parte del contenzioso pendente e allo stesso tempo dare una risposta di giustizia ai tanti danneggiati da sangue infetto.

Non c'è neppure traccia di un provvedimento "salva esclusi", più volte ventilato dai responsabili del Ministero della Salute, da ultimo nell'incontro con le associazioni il 2 febbraio scorso.

Ecco perchè FedEmo ha scritto il 3 settembre 2012 al Ministro Balduzzi: potete leggere la lettera a firma

del Presidente Gabriele Calizzani sui siti di Hemoex e di FedEmo.

Che cosa fare?

Ognuno si confronti col proprio legale e decida la strategia che ritiene più efficace, a seconda ovviamente della propria situazione in fatto e in diritto.

Personalmente mi sono già rivolto a inizio agosto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo (CEDU), presentando una "memoria aggiuntiva" ai ricorsi relativi all'iter transattivo che avevo inviato a Strasburgo nella primavera 2011, sia per conto dei miei clienti, sia per conto di FedEmo (nel cui sito sono pubblicati i relativi atti).

In relazione invece a un eventuale ricorso al Tar Lazio ritengo che, davvero, vada valutato caso per caso dal singolo danneggiato in accordo col proprio legale: al riguardo ho registrato opinioni diverse.

Poichè la situazione pare in rapido sviluppo, vi invito a consultare i blog del sito di Hemoex e le news, nonchè il Forum Giustizia, del sito di FedEmo.

**Avv. Marco Calandrino**  
del Foro di Bologna

## LE ASSOCIAZIONI COSA DICONO?

Oltre alla lettera della Federazione delle Associazioni Emofili firmata dal presidente Gabriele Calizzani ed inviata al Ministro della Salute Balduzzi, sul nostro sito "emoex.it", potete leggere la lettera aperta della presidente della Fondazione Giambrone per la Talassemia firmata dalla presidente Angela Jacono, indirizzata al Ministro della Salute, al Ministro delle Finanze e per conoscenza al Presidente della Repubblica.

Una cosa è certa: si dovranno studiare azioni volte ancora una volta ad informare la classe politica, perchè crediamo che la soluzione del problema stia proprio in quella parte dove tutti i cittadini dovrebbero essere rappresentati e tutelati.